

REGOLAMENTO

TRASPORTO ALUNNI

CENTRO URBANO

Il presente Regolamento composto da **12** articoli è stato approvato con atto deliberativo di C.C. n. 26 del 18/09/2002, pubblicato all'Albo Pretorio dal 06.10.2002 al 21.10.2002 ed esecutivo il 12.11.2002. E' stato modificato con atto deliberativo di C.C. n. 40 del 19.11.2003, pubblicato all'Albo pretorio dal 23.11.2003 all'8.12.2003 ed esecutivo il 13.12.2003.

Art. 1

1. Per garantire il diritto allo studio e le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico, il Comune di San Mauro Castelverde istituisce, anche per l'anno scolastico 2002/2003, il servizio di trasporto gratuito degli alunni della scuola elementare e media frequentanti l'Istituto Comprensivo Statale di San Mauro Castelverde.

2. Il servizio sarà garantito solo nell'ambito del territorio comunale e sarà effettuato con i due scuolabus comunali dalle abitazioni degli alunni ai plessi scolastici e viceversa.

Art. 2

1. Considerata la conformazione del territorio di San Mauro Castelverde e la necessità di molte famiglie di soggiornare, per l'intero anno o temporaneamente per le attività lavorative, in zone rurali distanti dal centro urbano, avranno diritto ad usufruire del servizio:

- a) gli alunni residenti nelle borgate o in case ubicate nelle zone rurali;
- b) gli alunni domiciliati nelle suddette zone, anche temporaneamente ma per un periodo non inferiore a 15 giorni.

2. Successivamente, per i posti eventualmente disponibili, il servizio sarà esteso:

- a) agli alunni della scuola elementare residenti nelle zone del paese sottostanti l'asse viario Via Procida – Via Pace – Via Michelangelo Silvestri;
- b) agli alunni della scuola media residenti nella parte del paese sopra l'asse viario Via Serra – Via Carlo Alberto – Via Punta.

3. Nel caso necessiti una selezione degli alunni di cui al precedente comma 2, avranno la precedenza gli alunni che abitano nelle zone più distanti dal plesso scolastico frequentato e, a parità di condizione, quelli più piccoli di età.

4. Eventuali posti liberi potranno essere richiesti da coloro che abitano lungo le strade percorse dagli scuolabus o in zone limitrofe. La selezione sarà fatta in base alla data di presentazione delle domande e, poi, all'età.

Art. 3

1. I genitori degli alunni di cui all'art. 2, comma 1, dovranno presentare domanda al Comune almeno una settimana prima della data da cui desiderano che inizi il servizio.

2. I genitori degli alunni di cui all'art. 2, comma 2, dovranno presentare la domanda al Comune entro il 4 ottobre 2002.

3. Tutti dovranno allegare alla domanda un'autocertificazione con la quale sollevano l'Ente gestore del servizio da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possano accadere al di fuori della permanenza degli alunni nel mezzo di trasporto.

Art. 4

1. Gli scuolabus effettueranno le fermate in zone opportunamente scelte del centro urbano delle strade provinciali della strada regionale " Serra Ostia – Mulinello ". Potranno effettuare anche altre fermate in strade del territorio comunale percorribili con questi mezzi, qualora in quelle zone vi abitano alunni aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lettera a). “

2. I genitori avranno cura di accompagnare e prelevare i loro figli alle fermate stabilite.

Art. 5

1. Qualora, per indisponibilità dei mezzi, non si potrà assicurare il servizio, ne verrà data comunicazione agli interessati.

Art. 6

1. Gli scuolabus assicureranno anche il trasporto alla mensa scolastica degli alunni dei plessi in cui ancora non è stato allestito il refettorio.

2. Durante questo servizio, gli autisti, per la sorveglianza degli alunni, saranno coadiuvati dal personale scolastico individuato dall'Istituzione scolastica.

Art. 7

1. Gli scuolabus, compatibilmente con l'esigenza di assicurare i servizi di cui agli artt. 1 e 6, potranno essere utilizzati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune o da altri Enti Locali.

2. In questi casi, il personale di bordo dovrà avere l'elenco degli alunni trasportati attestante l'appartenenza all'Istituto Comprensivo e la certificazione che l'attività sia stata programmata e ordinata dalla competente autorità scolastica.

Qualora il trasporto venga effettuato fuori dal territorio comunale occorre la documentazione autorizzatoria rilasciata dalle Autorità organizzatrici.

3. Il Dirigente scolastico dovrà richiedere il mezzo per tali servizi almeno sette giorni prima della data prevista per l'attività programmata.

4. Per le attività di cui al comma 1 di questo articolo, gli scuolabus potranno essere utilizzati anche dagli alunni della scuola materna purché la scuola assicuri la presenza a bordo di un accompagnatore che deve trovare posto su un sedile che ammetta la presenza di una persona che abbia la conformazione fisica di un adulto.

5. Nei casi in cui i veicoli debbano percorrere distanze superiori a 50 Km, devono essere dotati di cronotachigrafo efficiente e funzionante.

Art. 8

1. Il servizio scuolabus sarà predisposto dal Responsabile del Servizio Scolastico che ne controllerà il funzionamento, proporrà eventuali modifiche e osservazioni, segnalerà all'Ufficio Tecnico i controlli periodici, le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi, curerà le pratiche amministrative e affiderà i veicoli agli autisti - dipendenti comunali aventi i requisiti previsti dalle vigenti leggi.

Art. 9

1. Gli autisti dovranno scrupolosamente attenersi alle norme previste dal Codice della Strada. Sono responsabili della custodia e dell'assistenza degli alunni durante il trasporto. Dovranno farli salire e scendere alle fermate previste.

2. Gli autisti dovranno prendere in consegna il mezzo loro affidato, controllarne l'efficienza e segnalare al Responsabile ogni evento o anomalia.

Art. 10

1. L'Ufficio Tecnico curerà l'adeguamento dei mezzi alla normativa vigente, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i controlli periodici.

Art. 11

1. Il Responsabile del servizio potrà variare il piano di servizio nel corso dell'anno in conseguenza delle sopraggiunte necessità dell'utenza.

Art. 12

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alle leggi vigenti.